

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO A ESPERTI ESTERNI ATTIVITÀ’ DI PROGETTO

PREMESSA

I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi di natura individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n. 165/2001 sono così riassumibili:

- devono essere conferiti *ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*, peraltro, *si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;*
- *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

I limiti del ricorso alle collaborazioni esterne da parte delle pubbliche amministrazioni la cui *ratio* deve essere rinvenuta - così come espressamente disposto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 11 marzo 2008 - **nell’esigenza di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.**

La possibilità per le istituzioni scolastiche di ricorrere all’affidamento di collaborazioni esterne è espressamente contemplata dalla disposizione di cui **all’art. 40 l.n. 449/1997 e s.m.i.** ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") ove al 1° comma stabilisce che " (...) *anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*".

Nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. n. 44/2001 sono espressamente contemplati i contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti e per **l’arricchimento dell’offerta formativa** e viene demandato al Consiglio di Istituto di **individuare i criteri, i limiti e le procedure** per la stipulazione di detti contratti con collaboratori esterni (cfr. artt.32 e 40 D.M. n. 44/20019).

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi **dell’art. 32, comma 4, del Decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001**, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterna

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Gli esperti esterni sono individuati mediante procedura di Bando, fatto salvo il caso di individuazione fiduciaria per interventi di formazione del personale scolastico e studentesco.

Il Bando di chiamata e selezione degli esperti deve prevedere:

- l'ambito di applicazione della prestazione d'opera da parte degli esterni;
- criteri professionali di ammissione e selezione degli esperti (titolo di studio, curriculum, esperienze di lavoro, etc.);
- procedura e criteri di scelta per la selezione delle domande di partecipazione al Bando;
- modalità e tempi di presentazione delle domande;
- modalità e tempi della selezione/scelta dei candidati;
- modalità e tempi di eventuali ricorsi;
- misura e tempi di compenso.
- contratto di prestazione d'opera deve precedere l'inizio delle attività previste.

CRITERI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONDOTTE CON/DA ESPERTI ESTERNI

L'intervento di esperti esterni può essere previsto:

- A. per interventi di approfondimento del percorso curricolare destinati agli alunni in orario curricolare di lezione previsto dalle indicazioni ministeriali e dal POFT;
- B. per attività aggiuntive e di ampliamento del percorso curricolare destinate agli alunni, di cui al punto precedente in orario extracurricolare sulla base di un progetto e programma deliberato dagli organi collegiali scolastici;
- C. per attività di formazione destinate al personale ATA e docente.

N e l c a s o A :

- il numero massimo di ore di intervento di un esperto esterno non deve superare il 60% del monte ore annuale della disciplina o area disciplinare;
- Il tutor del Progetto stabilisce il calendario e gli orari dell'esperto
- l'intervento dell'esperto deve essere esclusivamente previsto come un supporto alla lezione dell'insegnante;
- durante l'intervento dell'esperto in classe:
 - l'insegnante deve essere sempre e continuamente presente in classe e nell'aula o laboratorio in cui si svolge l'intervento di esperto esterno;
 - la conduzione di eventuali gruppi resta sotto la piena responsabilità dell'insegnante;
 - è ammessa la suddivisione in gruppi e la eventuale distribuzione logistica di gruppi di lavoro esclusivamente nel caso in cui sia presente un insegnante della classe in ciascuna sede di lavoro;
- l'insegnante titolare di insegnamento, all'interno del quale interviene l'esperto esterno:
 - è il responsabile e il coordinatore unico della lezione e della gestione del gruppo classe;
 - è il responsabile della conduzione di eventuali gruppi di lavoro, che deve seguire personalmente;
 - è il responsabile degli interventi metodologico-didattici con cui si conduce la lezione;
 - è il decisore e attore unico di eventuali interventi educativi finalizzati a dare regole e direttive di comportamento e di partecipazione per gli alunni oppure a determinare azioni correttive o disciplinari, sia a livello di gruppo, sia a livello individuale;

- è il responsabile della verifica degli apprendimenti e della relativa valutazione didattica degli alunni nell'ambito dei moduli didattici previsti con l'intervento dell'esperto esterno;
- è tenuto a svolgere una relazione finale di descrizione delle attività svolte e di valutazione degli esiti formativi delle attività svolte dall'esperto e del grado di apprezzamento degli interventi dell'esperto, dopo avere raccolto anche le opinioni dei genitori nel corso degli incontri collegiali previsti nel Piano annuale delle attività e regolarmente verbalizzati.
- l'esperto esterno:
 - propone e concorda con gli insegnanti eventuali variazioni al calendario stabilito;
 - può proporre e concordare con gli insegnanti metodi e criteri di conduzione dei propri interventi professionali nella/nelle classe/i e rispetta le direttive degli insegnanti titolari, a cui spetta la decisione definitiva;
 - svolge i propri compiti professionali in base alle indicazioni, alle finalità e nei limiti previsti dal progetto e dall'accordo contrattuale;
 - si astiene da qualsiasi intervento di natura disciplinare;
 - è responsabile di eventuali danni a beni mobili o immobili imputabili alla sua personale responsabilità.

Nel caso B :

- il numero massimo di ore di intervento è proposto dal Collegio Docenti e stabilito dal Consiglio di Istituto, nell'ambito del progetto formativo e culturale, proposto dal Collegio stesso e condiviso con i genitori, in base ai criteri di sostenibilità finanziaria e organizzativa;
- il Collegio Docenti individua un tutor del progetto con compiti di comunicazione interna ed esterna, monitoraggio e valutazione generale delle attività del Progetto, condivisa con i genitori, che hanno usufruito del servizio;
- l'esperto predispone un programma di lavoro aderente agli obiettivi e contenuti previsti dal progetto;
- l'esperto è responsabile di eventuali danni a beni mobili o immobili imputabili alla sua personale responsabilità;
- l'esperto è tenuto a:
 - gestire un registro di presenze giornaliero per la firma e registrazione delle attività;
 - presentare una relazione finale di descrizione e valutazione delle attività.

Nel caso C :

- il Piano o Corso di formazione è proposto dal dirigente scolastico o da figure responsabili di attività e progetti e approvato dagli Organi collegiali;
- il direttore del corso è il dirigente scolastico; gli Organi collegiali possono individuare un tutor d'aula;
- il calendario delle attività è predisposto in collaborazione con gli esperti;
- il programma specifico dei contenuti è proposto dall'esperto sulla base delle indicazioni e finalità generali previste dal Piano o Corso;
- l'esperto esterno è titolare di tutte le attività formative e metodologiche del corso;
- l'esperto esterno produce e propone materiali di lavoro di supporto al corso e firma il registro giornaliero di presenza;
- i partecipanti al corso firmano un registro di frequenza giornaliera;
- il direttore del corso produce una relazione finale di descrizione e valutazione delle attività da sottoporre alle osservazioni del Collegio Docenti o conferenza ATA;
- il direttore del corso firma gli attestati individuali di frequenza e partecipazione al corso.